

Durata massima del contratto di solidarietà in caso di cambio di appalto

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'interpello n. 1 del 8 febbraio 2019, ha risposto ad un quesito in merito alla durata del trattamento di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e successive modificazioni.

In particolare, è stato chiesto se, in occasione di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio, l'impresa subentrante possa accedere all'ammortizzatore sociale in esame per il personale transitato dall'azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l'impresa subentrante, del tutto distinto da quello fin ad allora utilizzato dall'azienda uscente.

.....

L'interpello del Ministero del Lavoro in esame riguarda la durata del contratto di solidarietà in occasione di subentro di nuovo datore di lavoro in regime di cambio appalto e cioè la possibilità che il limite massimo di 24 mesi (36 per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno) nel quinquennio mobile, riferito all'unità produttiva ceduta, possa essere conteggiato ex novo con riferimento all'azienda subentrante, senza computare i periodi di trattamento già usufruiti dall'azienda uscente.

L'istanza

Le Associazioni Agens, ANCP e le Organizzazioni sindacali nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, SLM Fast Confsal e UGL TAF, hanno presentato congiuntamente istanza di interpello in ordine alla durata del trattamento di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e successive modificazioni.

In particolare, è stato chiesto se, in occasione di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio, l'impresa subentrante possa accedere all'ammortizzatore sociale in esame per il personale transitato dall'azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l'impresa subentrante, del tutto distinto da quello fin ad allora utilizzato dall'azienda uscente. Il quesito in esame attiene pertanto alla possibilità che il limite massimo di 36 mesi nel quinquennio mobile, riferito all'unità produttiva ceduta, possa essere conteggiato ex novo con riferimento all'azienda subentrante, senza computare i periodi di trattamento già usufruiti dall'azienda uscente.

La risposta del Ministero del Lavoro

In generale il Ministero ha ricordato che l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relativo alla causale del contratto di solidarietà, prevede che in tale ipotesi il trattamento straordinario di integrazione salariale può avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Tale durata, alle condizioni del successivo comma 5 (e cioè per i lavoratori occupati nel Mezzogiorno, ndr.), può raggiungere i 36 mesi nel quinquennio mobile.

Il Ministero ha quindi sottolineato che con la circolare n. 17/2017 è stato chiarito che per quinquennio mobile si deve intendere un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per la singola unità produttiva.

Ha specificato, quindi, che qualora intervenga una successione nell'appalto, nell'unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l'azienda subentrante per usufruire del beneficio è tenuta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva.

In tale evenienza si ritiene che il conteggio dei mesi di CIGO o CIGS fruiti sia riferito esclusivamente all'impresa subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate.

In proposito, il Ministero ha ritenuto inoltre utile ricordare che l'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, di riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, prevede che "per beneficiare del trattamento di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che nell'ipotesi di cambio appalto nei confronti dei lavoratori transitati al nuovo datore di lavoro, i 90 giorni si calcolano tenendo anche conto dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata".

Ha concluso quindi il Ministero affermando che "tenuto anche conto che la finalità delle disposizioni in esame è quella di assicurare misure di sostegno in caso di eccedenze di personale, si evince come il legislatore abbia inteso affermare il principio secondo cui il conteggio relativo ai limiti di durata massima dei trattamenti straordinari di integrazione salariale debba essere riferito al nuovo soggetto richiedente".

Pertanto, in caso di cambio appalto il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 comincerà a decorrere ex novo per l'azienda subentrante.

In definitiva

Il Ministero del Lavoro si è trovato al fronte al quesito se in presenza di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio di appalto, l'impresa subentrante possa accedere al contratto di solidarietà per il personale transitato dall'azienda cedente (già in regime di utilizzo del medesimo ammortizzatore sociale), facendo ripartire un conteggio *ex novo* del periodo massimo nel quinquennio per l'impresa subentrante. Secondo tale ragionamento, il limite massimo di fruizione non dovrebbe tenere conto dei periodi di trattamento già usufruiti dall'azienda uscente.

L'interpello in oggetto ha opportunamente chiarito che per quanto riguarda i termini di durata del ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria per contratto di solidarietà in caso di cambio d'appalto per nuovo affidamento del servizio, con riferimento ai lavoratori ceduti, il calcolo del periodo massimo di integrazione viene effettuato *ex novo*, mentre i periodi precedenti sono validi ai fini della verifica del requisito di anzianità di effettivo lavoro e quindi i 90 giorni necessari per l'accesso al beneficio si calcolano tenendo anche conto dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata.